



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
DI CONCESSIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 di data 18 giugno 2002

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 di data 28 giugno 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Debora Sartori

(documento firmato digitalmente)

SOMMARIO

Art. 1	- Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	- Contributo di concessione.....	3
Art. 3	- Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria.....	7
Art. 4	- Urbanizzazione delle aree.....	8
Art. 5	- Calcolo dei volumi e delle superfici.....	9
Art. 6	- Cambio di destinazione d'uso.....	9
Art. 7	- Piano di lottizzazione.....	10
Art. 8	- Esenzione totale.....	10
Art. 9	- Esenzione parziale.....	12
Art. 10	- Destinazione dei proventi delle concessioni.....	13
Art. 11	- Rimborso delle somme pagate.....	13
Art. 12	- Demolizione e ricostruzione.....	13

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art.106 della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n.22 e s.m. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di Brentonico per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

Art. 2

Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale ai sensi dell'art.108 della L.P. 22/91 e successive modificazioni.
4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

Tabella categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione¹

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	Percentuale di applicazione	Primaria, secondaria e costo di costruzione
A	RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI			
A.1	Residenza ordinaria	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenze di lusso)		
	Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sede di associazioni, artigianato di servizio	Interventi di recupero: 5%	3/3

¹ Tabella modificata con deliberazione consiliare n. 16 di data 28 giugno 2018.

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	Percentuale di applicazione	Primaria, secondaria e costo di costruzione
	B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis L.P. sul turismo 2002) Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)		Interventi di nuova costruzione: 15%	
A1.1	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
A1.2	Recupero patrimonio edilizio montano	Edifici tradizionali esistenti di cui all'art. 104 della L.P. per il governo del territorio 2015	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
A2	Residenza per il tempo libero e le vacanze Residenza di lusso	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico- ricreativi, nei comuni dove si applica l'art. 57, della legge urbanistica provinciale del 2008 Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
A3	Esercizi alberghieri (L.P. sul turismo 2002) Extra-alberghiero (art. 30 provinciale sul turismo 2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo Affitta camere, case, appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per le gioventù, edifici anche a carattere religioso, destinati ad ospitalità, convitti	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
A4	Esercizi agroturistici		Interventi di recupero:	

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a titolo esemplificativo	Percentuale di applicazione	Primaria, secondaria e costo di costruzione
			5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
A5	Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici		Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
B	CAMPEGGI			
B1	Area		Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	2/3
B2	Strutture ricettive permanenti		Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO			
C1	Industria e artigianato di produzione Autotrasporto e magazzinaggio Commercio all'ingrosso Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione prodotti agricoli	Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e beni Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente-taxi, rimessa autoveicoli, facchinaggio/traslochi Attività commerciali all'ingrosso Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	1/3
C2	Impianti funiviari		Interventi di recupero: 5%	1/3

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	Percentuale di applicazione	Primaria, secondaria e costo di costruzione
			Interventi di nuova costruzione: 15%	
C3	Altre attività	Maneggi, ricoveri per animali d'affezione (art. 112, comma 7 della L.P.) e altre attività di coltivazione del fondo	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA			
D1	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio Pubblici esercizi	Supermercati, centri commerciali Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre Bar, ristoranti locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande, sale giochi	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	2/3
D2	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	2/3
D3	Attività direzionali e grandi uffici Funzioni amministrative Attività diretta alla prestazione di servizi	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purché la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiori a 180 mq SUN, scuole di sci Servizi alle imprese, banche e assicurazioni, uffici postali Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	2/3

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	Percentuale di applicazione	Primaria, secondaria e costo di costruzione
		l'amministrazione pubblica; stabilimenti termali		
D4	Attività di interesse pubblico	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere Parcheggi non pertinenziali fuori terra	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3
		Parcheggi non pertinenziali interrati	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	1/3
D5	Altre attività di grande affluenza	Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema, discoteche, sale da ballo	Interventi di recupero: 5% Interventi di nuova costruzione: 15%	3/3

Art. 3

Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 29 settembre 1964 n.847, integrato dall'art.44 della legge 22 ottobre 1971 n.865, sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a) pubblica illuminazione;
 - b) spazi di verde attrezzato;
 - c) strade residenziali;
 - d) spazi di sosta o di parcheggio;
 - e) fognature;
 - f) rete idrica;
 - g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - h) Impianti cimiteriali (ex. art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38);
2. sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) mercati di quartiere;

- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Art. 4

Urbanizzazione delle aree

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale della realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro successivi tre anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere assunta la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte dell'Organo comunale competente entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare un somma pari al costo delle opere, così come determinato dalla deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Qualora l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente

raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto dalla parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

Art. 5

Calcolo dei volumi e delle superfici

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. Viene considerato usufruibile il sottotetto o la parte di esso accessibile da scala fissa.
2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:
 - a) costruzione e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
 - b) costruzione ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
 - c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
 - d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2).
4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.
5. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1).

Art. 6

Cambio di destinazione d'uso

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

Art. 7

Piano di lottizzazione

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Ai sensi dell'art.54, comma 2, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

Art. 8

Esenzione totale

1. Ai sensi dell'art.111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 1. opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art.109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art.109, comma 1, lettera b);
 2. interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
 3. fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n.11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n.28 (Istituto Agrario San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n.39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre

leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".

L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

- b) per lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2.
 - c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti. Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc;
 - d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;
 - e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune. Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;
 - f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia. In tale fattispecie sono compresi tutti i gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;
 - h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera E). In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;
 - i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.
2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b) devono sussistere i seguenti requisiti:
- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
 - b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;

- c) Il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. Se il richiedente ed il suo coniuge siano comproprietari di quote di non più di una unità abitativa, l'esenzione spetta qualora le quote possedute siano uguali o inferiori ad un terzo.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 9

Esenzione parziale

1. Ai sensi dell'art.111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

- a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- ▲ l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- ▲ Il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- ▲ Il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. *Se il richiedente ed il suo coniuge siano comproprietari di quote di non più di una unità abitativa, l'esenzione spetta qualora le quote possedute siano uguali o inferiori ad un terzo.*

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo. Il costo medio di

costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

Art. 10

Destinazione dei proventi delle concessioni

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'art. 112 della legge, sono introitate nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

Art. 11

Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
 - a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nell'ipotesi di:

- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi e delle procedure, la riduzione in pristino;
 - c) Imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi previa domanda dell'interessato.
 3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

Art. 12

Demolizione e ricostruzione

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato

secondo le disposizioni del regolamento per la relativa categoria tipologico- funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione di opere di urbanizzazione. In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.
2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.